

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1507)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in riunione comune, dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) e dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 25 marzo 1961

(V. Stampato n. 2830)

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 1º APRILE 1961

Concessione di un contributo straordinario all'Opera nazionale ciechi civili, all'Ente nazionale per la protezione e assistenza dei sordomuti e agli Istituti per i sordomuti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'Opera nazionale per i ciechi civili è concesso un contributo straordinario di lire 3.000.000.000, per provvedere al pagamento dei ratei maturati sugli assegni concessi ai minorati della vista.

Art. 2.

All'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è concesso per esi-

genze eccezionali relative all'esercizio 1960-1961 un contributo straordinario di lire 700 milioni.

Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 300.000.000, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la concessione di sovvenzioni straordinarie agli Istituti che provvedono all'assistenza e all'avviamento al lavoro dei sordomuti bisognosi, da utilizzare per gli scopi che saranno indicati dal Ministero medesimo.

Il Ministero dell'interno provvede al controllo sull'impiego delle sovvenzioni concesse.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 538

dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.